

14 OTT 2015

Prenote a copia II  
Allegato  
Avv. [redacted]  
Appellato [redacted]  
Testino.  
M. P. [redacted]



Sentenza N. 3724/15  
Spediz. N. 22-09-15  
Depositata il 30-09-15  
Rg. N. 442/15  
Cron. N. 279/15  
Rep. N. 279/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DA TEMPO  
DI BOLLO E DIR  
ART 46 LG 374/9

Il Giudice di Pace di Torino - Sez. II Civile  
nella persona della dott.ssa Caterina Falchi ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 442 del Ruolo Generale 2015, promossa da  
[redacted] - di  
seguito [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro  
tempore, [redacted] ed, elettivamente domiciliata in  
via [redacted] presso lo studio dell' [redacted]  
[redacted] che la rappresenta e difende giusta delega in calce  
all'atto di citazione

- parte attrice -

contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., P.I. 00818570012, corrente in Bologna, via  
Stalingrado 45, in persona del suo procuratore dott. Domenico Borge, legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, corso Duca  
degli Abruzzi n. 6, presso lo studio dell'avv. [redacted] del Foro di  
Torino (C.F. [redacted]) che la rappresenta e difende giusta  
procura del 29 aprile 2015 in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- parte convenuta -

ed avente per oggetto: risarcimento danni da atti vandalici (polizza "Nuova 1<sup>a</sup> Global")

\*\*\*

All'udienza del 22 settembre 2015 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti

conclusioni:

Per parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e  
deduzione: In via istruttoria:

R. stata [redacted]  
Avv. [redacted]  
C. [redacted]  
F. [redacted]

Handwritten signatures and notes, including "F. [redacted]" and "Plus".

previa ammissione di prove per interpellò e testi sui capi dedotti in atto di citazione oltre che a quelli di seguito formulati, tutti da intendersi preceduti dal rituale "vero che"

- 1) il costo orario della manodopera applicato dalle carrozzerie viene comunicato alla CCLAA dalle associazioni dei riparatori;
- 2) il costo della manodopera esposto dalla [redacted] è stato determinato in relazione al conto economico e di bilancio, nonché all'organizzazione ed alla dimensione dell'impresa ed è pari ad € 54,00 + IVA oltre al materiale di consumo pari ad € 21,00 + IVA.

Previa, se del caso, idonea CTU tecnica,

condannare la convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito [redacted] della somma di € 527,00 già dedotta la franchigia contrattuale e l'offerta formulata dalla UnipolSai S.p.A. per le causali di cui in atti, o di quell'altra somma veriore determinanda, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento nei limiti della competenza del Giudice adito.

Col favore delle spese, anche stragiudiziali, oltre compensi giudiziali, spese generali ex D.M. 55/14, CPA e IVA come per legge, oltre spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro.

Per parte convenuta:

Piaccia al Giudice di Pace, *contrariis relectis*:

visti gli artt. 1175, 1227, 1375 e 2697 c.c.p.:

- preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 2.686,00 da parte della UnipolSai Assicurazioni S.p.A. avvenuto prima della radicazione del giudizio;

- preso atto di quanto pattiziamente convenuto ai sensi di polizza in ordine alle modalità di adempimento in forma specifica dell'obbligo indennitario sorto per effetto del contratto;

- preso atto del mancato rispetto da parte dell'assicurato dell'impegno contrattualmente assunto di utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'Impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene per le opere di riparazione dei danni da Eventi Naturali;

assolvere la conchiudente UnipolSai Assicurazioni S.p.A. da ogni avversaria domanda, con il favore delle spese tutte di causa, oltre accessori di legge.



### Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Con atto di citazione del 13.01.2015, la [redacted] quale cessionaria del credito vantato dalla signora Cancellu Daniela, ha evocato in giudizio la UnipolSai Ass.ni S.p.A, chiedendone la condanna al pagamento della somma residua di € 527,00, al netto della franchigia per le riparazioni effettuate sull'autovettura Ford Fiesta Tg. EB 467 PX di proprietà della cedente, danneggiata ad opera di ignoti, mentre si trovava parcheggiata in Torino in data 10.03.2013, deducendo:

- che la sig.ra [redacted] aveva stipulato con la UnipolSai (già Fondiaria Sai) polizza di assicurazione per la r.c. obbligatoria afferente alla propria autovettura Ford Fiesta [redacted] comprensiva altresì di apposita garanzia volta ad indennizzarla per gli eventi sociopolitici;
- che i danni subiti dalla Ford Fiesta ad opera di ignoti venivano quantificati e riparati dalla cessionaria [redacted] per un importo complessivo pari ad € 3.780,00 come da ricevuta fiscale n. 77/2013 del 08.04.2013;
- che la cessionaria [redacted] formulava messa in mora e richiesta risarcimento danni alla UnipolSai (già Fondiaria Sai) inviata unitamente alla cessione di credito a mezzo posta raccomandata a/r del 2 gennaio 2014;
- che nelle more l'assicurazione *de qua* versava alla [redacted] a mezzo bonifico bancario la sola somma di € 2.686,00 che veniva trattenuta in acconto sul maggior dovuto, senza null'altro corrispondere a titolo di risarcimento.

La UnipolSai si è costituita in giudizio, rilevando:

- che con il pagamento della somma di € 2.686,00, corrisposta ante causam, deve ritenersi integralmente adempiuto l'onere posto a suo carico, in forza della clausola contrattuale, sottoscritta dalla sig.ra [redacted] che prevede esclusivamente l'adempimento in forma specifica presso un riparatore convenzionato indicato dall'impresa tra quelli facenti parte del *circuito Auto Presto & Bene*;
- che il titolo in base al quale la cessionaria ha agito in giudizio è costituito dal contratto assicurativo definito "Nuova Prima Global" la cui caratteristica è data dal fatto che il contraente (nella specie la sig.ra [redacted], al momento della stipula del contratto, a fronte di uno sconto sulla tariffa r.c., si impegna, laddove intenda godere della garanzia Eventi Sociopolitici, Naturali e Cristalli, a far riparare il mezzo da un centro di

autoriparazione indicato dall'Impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene (doc. 3);

- che l'assicurata non si è attenuta all'impegno contrattualmente assunto di far riparare la propria auto da uno dei soggetti convenzionati facenti parte del circuito Auto Presto & Bene per le opere di riparazione dei danni coperti dalla garanzia Eventi Sociopolitici, con la conseguenza che l'entità dell'obbligo indennitario posto a carico della Compagnia non può superare quello che la Compagnia avrebbe sopportato nel caso in cui la sig.ra [redacted] si fosse rivolta ad un autoriparatore del circuito Auto Presto & Bene;

- che partendo da tale determinazione il perito [redacted] incaricato di effettuare i riscontri sul veicolo assicurato, in data 09.04.2013, quantificava l'ammontare dei costi di riparazione in complessivi € 3.099,85 (al costo orario manodopera carrozzeria € 38+iva) al lordo della franchigia, dopodiché il liquidatore, a fronte di un dovuto al netto della franchigia di euro 2.634,87, liquidava la maggior somma di euro 2.686,00 adempiendo in tal modo all'obbligazione indennitaria sorta in conseguenza degli eventi sociopolitici verificatisi in data 10.03.2013.

Nella memoria autorizzata, parte attrice ha contestato gli assunti della controparte con articolate argomentazioni da intendersi qui, per brevità, integralmente richiamate, sostenendo, in sintesi, che il contratto e le condizioni generali di assicurazione, in caso di danni derivanti da eventi sociopolitici, oltre a non prevedere alcun obbligo o impegno del contraente ad avvalersi dei centri convenzionati, non operano alcuno sconto alla polizza stipulata dalla sig.ra [redacted] dovendo essere sempre corrisposta una franchigia fissa al 15%; che il contratto non prevede alcuna causa di riduzione e/o contenimento dell'obbligazione indennitaria a carico dell'assicuratore; che qualora l'assicurato ritenga di affidare il proprio veicolo ad un riparatore di fiducia, il rapporto contrattuale prevede, quale unica conseguenza, la liquidazione dell'indennizzo con applicazione delle franchigie contrattualmente pattuite; che diversamente opinando in merito all'interpretazione della convenzione "Presto e Bene", la relativa previsione non potrebbe che ritenersi vessatoria.

2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.

Va, preliminarmente, rilevato che UnipolSai S.p.a., costituendosi in giudizio, non ha specificamente contestato i fatti costitutivi dedotti da parte attrice a fondamento della





domanda risarcitoria (atto vandalico e ammontare dei danni in nesso causale con l'evento dedotto), con la conseguenza che tali fatti, che non sono stati oggetto di specifica e diretta contestazione da parte della compagnia costituita, sono da ritenere provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

L'elemento da prendere in considerazione ai fini del decidere non è soltanto la valutazione della congruità della ricevuta fiscale o il costo orario della manodopera applicato dal riparatore, quanto, invece, la legittimità della riduzione dell'indennizzo unilateralmente operata dall'assicuratore nei confronti del danneggiato, garantito da polizza denominata "Nuova 1ª Global", il quale ha fatto riparare il veicolo da un carrozziere di fiducia e non presso un centro di riparazione indicato dall'impresa di assicurazione.

La Compagnia assicuratrice convenuta ha, infatti, eccepito che con la somma corrisposta ante causam alla [redacted] (cessionaria del credito della sig.ra Cancellu Daniela) deve ritenersi adempiuto l'onere indennitario posto a suo carico, per questioni derivanti dalla polizza sottoscritta dalla sig.ra Cancellu.

Nella fattispecie in esame, si ritiene illegittima la riduzione dell'indennizzo da parte della Compagnia convenuta.



Si evidenzia, in primo luogo, il comportamento incoerente di UnipolSai, la quale in sede giudiziale ha eccepito l'inadempimento contrattuale della signora [redacted] per violazione dell'obbligo di ricorrere all'indennizzo in forma specifica tramite l'intervento del Centro di Riparazione convenzionato, mentre in sede stragiudiziale aveva spontaneamente liquidato il danno per equivalente richiesto dal riparatore di fiducia/cessionario del credito, riducendolo secondo la valutazione del perito assicurativo ed al netto della franchigia contrattuale prevista per gli eventi sociopolitici, confermando così l'indennizzabilità del danno anche quando non riparato da carrozzerie convenzionate e quindi la natura non vincolante ma facoltativa della clausola in esame.

Vero è che la "clausola" sopra riportata, contenuta nella polizza sottoscritta dalla signora [redacted], stante il suo tenore letterale di "impegno" ad utilizzare il centro di autoriparazioni indicato dall'impresa fra quelli facenti parte del Circuito Auto Presto e Bene e la sua collocazione nel paragrafo "informazioni per il contraente", non può essere considerata una clausola contrattuale inderogabile, ma va intesa come una



facoltà, anche in considerazione del fatto che la suddetta "clausola":

- (i) non opera a favore dell'assicurato alcuno sconto in polizza, bensì una franchigia fissa al 15%
- (ii) non dispone alcuna riduzione e/o contenimento dell'obbligazione indennitaria posta a carico dell'assicuratore
- (iii) anzi, consente un criterio più favorevole di quantificazione della somma da indennizzare.

Diversamente opinando in merito all'interpretazione della convenzione "Presto e Bene", la relativa previsione non potrebbe che ritenersi vessatoria per violazione dell'art. 33 codice del consumo che sanziona la nullità-inefficacia rilevabile d'ufficio. In mancanza di prova contraria, non fornita dall'assicuratore, non può ritenersi che la sig.ra [redacted] al momento della sottoscrizione della polizza, fosse a conoscenza dell'esistenza della paventata riduzione dell'indennizzo che, non risulta prevista né dal prospetto di polizza, né dalle condizioni generali di assicurazione.

In vero, la clausola in esame, se interpretata come obbligatoria e inderogabile, nel senso proposto dalla Compagnia, dovrebbe essere considerata vessatoria e comunque nulla, ai sensi del codice del consumo, oltre che inefficace e in ogni caso priva di effetto ex art. 1341 c.c., perché non specificatamente approvata per iscritto dal contraente. Infatti:

- la risarcibilità del danno sarebbe sottoposta ad un condizione che consiste nell'obbligo di richiedere il solo risarcimento in forma specifica presso un riparatore convenzionato con la Compagnia. Obbligo, questo, che comporta sia la rinuncia a scegliere un riparatore di fiducia, qualora si decida di riparare il danno (e la conseguente impossibilità di cedere il credito a terzi, secondo il principio di libera cedibilità del credito ex art. 1260 c.c.), sia la rinuncia a chiedere il risarcimento per equivalente, quindi la rinuncia alla possibilità di scegliere se riparare o meno il veicolo, in violazione della possibilità di scelta riconosciuta al danneggiato dall'art. 2058 c.c. fra il risarcimento in forma specifica ed il risarcimento per equivalente.
- l'assicurato cederebbe la titolarità del diritto al risarcimento per equivalente, riconosciuto dall'art. 2058 c.c., che trova il suo fondamento nel fatto illecito e non nel contratto di assicurazione.
- avrebbe l'effetto di far decadere dal diritto di conseguire la totalità dell'indennizzo altrimenti maturato, sulla pretesa di una condotta successiva all'evento, determinando

una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi che rientra, pertanto, tra le clausole onerose che non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, previste dall'art. 1341, comma 2 c.c..

- La clausola in esame si presumerebbe vessatoria, ai sensi dell' art. 33, comma 2 lettera b) del Dlgs n. 206/2005 (codice del consumo), e sarebbe altresì nulla, ex art. 36 comma 2 lettere b) e lettera c) perché "limita le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o inesatto da parte del professionista" e perché "prevede l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto".

- Va esclusa l'applicazione dell' art. 34, comma 3 del cod. consumo - in base al quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge - perché la clausola si limita a rendere obbligatoria solo una parte dell'art. 2058 c.c., determinando restrizioni alle facoltà comprese nella previsione della norma, a scapito della libertà di scelta del danneggiato.

- Va altresì esclusa l'applicazione del comma 5, perché non risulta che la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore.

In definitiva, si tratterebbe di clausola contraria alla direttiva CEE 5/4/93/13, di cui il codice del consumo costituisce attuazione, la cui ratio è quella di rimuovere le condizioni di inferiorità del consumatore al quale vengono imposte clausole vessatorie che il consumatore di fatto non ha avuto la possibilità di valutare preventivamente.

Privilegiando, invece, l'interpretazione del contratto che considera la clausola in esame facoltativa e derogabile, ove l'assicurato ritenga di non avvalersi del circuito Presto e Bene e di affidare il proprio veicolo ad un riparatore di fiducia, in un quadro di maggior favore per lo stesso, il rapporto contrattuale prevede, quale unica conseguenza, la liquidazione dell'indennizzo con applicazione delle franchigie nella misura contrattualmente pattuita.

Per tutto quanto premesso, UnipolSai va dichiarata tenuta a corrispondere a parte attrice l'intero indennizzo per il danno subito in conseguenza dei fatti pacificamente provati in causa. Considerato che la ricevuta fiscale della Carrozzeria Piave va ritenuta congrua, atteso che la differenza con la valutazione della perizia di parte convenuta è imputabile al solo costo orario della manodopera che è stato valutato secondo i costi medi

1

approvati dalle Organizzazioni del settore e comunicati alla Camera di Commercio di Torino; tutto ciò considerato, va liquidato a favore di parte attrice l'importo residuo di € 527,00, al netto della franchigia e della somma già corrisposta nella fase stragiudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda al saldo.

Visto l'esito della causa, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta, ex art. 91 c.p.c. Liquidazione come da dispositivo, tenuto conto delle attività svolte nelle fasi del giudizio e del pregio delle difese, ex D.M. 55.2014.

\*\*\*

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Torino, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., nella causa R.G. n. 442/15 promossa dalla [redacted] (parte attrice) contro UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (parte convenuta), in accoglimento della domanda di parte attrice, - dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma residua di € 527,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda al saldo;

- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di causa che liquida in complessivi € 360,00 per competenze, € 53,83 per esposti, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrenze.

Così deciso in Torino, il 30 settembre 2015

PATERNICÒ dott.ssa Maria Angela  
Cancelliere B.A.



**IL GIUDICE DI PACE**

dr.ssa Caterina Falchi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino, li 30-09-2015

PATERNICÒ dott.ssa Maria Angela  
Cancelliere B.A.

